



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
REGIONALI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
EUROPEA**

**THE ROLE OF LOCAL AND REGIONAL
AUTONOMIES IN THE PROCESS OF EUROPEAN
INTEGRATION**

Relatore:

Prof. Laura Trucchia

Rapporto finale di:

Leonardo Principi

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAP.1 LA GRADUALE CADUTA DELLO STATO SOVRANO E LA SUA INADEGUATEZZA NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE	2
CAP.2 L'EUROPA DELLE REGIONI: TRATTATISTICA, PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ	6
2.1 GLI ALBORI DELLA CEE E LA SUA INIZIALE CECITÀ VERSO LE AUTONOMIE LOCALI	6
2.2 IL FESR E LA REGIONALIZZAZIONE DEGLI STATI.....	8
2.2.1 L'Atto Unico Europeo e la nascita della politica di coesione	10
2.2.2 Il “principio di sussidiarietà”.....	11
2.3 IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI.....	13
2.3.1 I predecessori del Comitato europeo delle regioni	13
2.3.2 Il Comitato europeo delle regioni.....	15
2.4 LE REGIONI: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA	18
CAP.3 COME LE REGIONI ITALIANE SONO DIVENTATE “EUROPEE”	21
3.1 GLI INIZI DEL REGIONALISMO ITALIANO	21
3.2 LA RIFORMA DEL TITOLO V DEL 2001	23
3.3 I NUOVI STATUTI REGIONALI.....	25
3.4 LA LEGGE N.234 DEL 2012	28
CONCLUSIONE	33
RIFERIMENTI	34

INTRODUZIONE

Il processo di integrazione europea, ovvero quel processo di integrazione economico, industriale, politico e giuridico di alcuni tra gli Stati d'Europa, ha fatto enormi passi in avanti rispetto a quelli auspicati nei primi anni '50 del '900.

Ma tale processo di integrazione europea è stato sostanziale o meramente formale?

Il rapido, continuo ed espansivo sviluppo dell'Unione Europea rischia di allontanare i cittadini dall'organizzazione stessa? Non si può discutere, infatti, che i paesi appartenenti all'Unione Europea sono, dal punto di vista numerico, di gran lunga superiori a quelli degli anni Cinquanta del '900, ma si è sviluppata negli ultimi settanta anni una vera identità europea e una reale fiducia verso l'istituzione stessa?

Il cittadino appartenente ad uno Stato dell'UE si sente realmente parte di questa organizzazione internazionale?

Il seguente elaborato mira a spiegare quale possa essere il ruolo delle autonomie locali e regionali nel processo di integrazione europea, inteso come creazione e realizzazione di una autentica identità europea.

Il ruolo europeo di tali enti territoriali, inizialmente trascurati dalle organizzazioni internazionali, si è fortemente evoluto nel corso degli anni, acquisendo un'importanza crescente nell'attuazione delle iniziative comunitarie e nella formazione della normativa europea.

CAP.1 LA GRADUALE CADUTA DELLO STATO SOVRANO E LA SUA INADEGUATEZZA NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

La scena politica postbellica dei primi anni '50 era dominata da uomini di stato, rappresentanti di Paesi devastati dalle due Guerre Mondiali, i quali erano mossi dalla necessità prioritaria di mettere fine alle guerre "fratricide" e di difendersi dalla minaccia comunista orientale, creando così una profonda alleanza continentale.

In questo contesto gli attori principali della scena politica erano gli Stati nazionali, uniche istituzioni in grado di stipulare accordi internazionali e favorire la creazione di organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione economica europea (1948), il Consiglio d'Europa (1949) e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (1949).

A quelle ne seguirono molte altre, istituite attraverso atti che posero le basi per la fondazione di una vera e propria Unione europea, in particolare il Trattato di Parigi del 1951 che istituì la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e i Trattati di Roma del 25 marzo 1957 che diedero vita alla Comunità Economica Europea (CEE).

Tutti questi trattati sono, per natura, accordi multilaterali di diritto internazionale. Nel diritto internazionale, infatti, come indica l'art. 6 della Convenzione di Vienna

sul diritto dei trattati¹, “*ogni Stato ha la capacità di concludere dei trattati.*”, il che esclude, quindi, qualsiasi autonomia territoriale interna o Stati federati di uno stato federale (es. *Länder* tedeschi) dalla possibilità di concludere o partecipare alla stipulazione di tali trattati. L’Europa che si stava delineando era, citando Charles de Gaulle (1890-1970), una “*Europa delle Patrie*”², in cui i principali interpreti erano, per l’appunto, gli Stati sovrani.

Nel corso degli anni, però, abbiamo assistito ad una graduale perdita di potere degli Stati sovrani. È vero infatti che, in prima istanza, la creazione di un’entità sovranazionale ha limitato i poteri delle entità nazionali.

Con il passare degli anni molte nazioni hanno assistito ad una progressiva privazione di parte dei propri poteri legislativi a favore delle organizzazioni internazionali quali CECA, CEE e successivamente UE, e ciò ha comportato che una parte della loro sovranità nazionale venisse trasferita ad un ente superiore internazionale.

Difatti questa nuova Comunità ha costituito un nuovo e originale ordinamento giuridico, il quale ha come soggetti gli Stati membri e i propri cittadini, a cui impone obblighi e diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli ordinamenti nazionali.

¹ La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati. Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969, ne è stata avviata la firma il 23 maggio, ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. A gennaio 2013 il trattato vincola 116 Stati.

² Lo statista francese (1890-1970), attraverso tale definizione, intendeva affermare che, pur nella peculiarità del fenomeno comunitario, alla base di tale costruzione sono sempre da porre i singoli Stati, unici ad essere espressione “di un comune sentire nazionale” e da ciò consegue l’assoluta preminenza - in ambito comunitario - degli organi espressione diretta degli Stati rispetto agli altri organismi comuni.

Si è cercato di creare un'Europa del tutto nuova, un nuovo “continente” dove non ci fossero confini interni e dove gli Stati collaborassero per il bene comune della Comunità europea.

Col tempo i confini geografici sono Stati abbattuti, grazie, ad esempio, agli accordi di Schengen del 1985 che hanno permesso la progressiva eliminazione delle frontiere all'interno del cosiddetto “spazio di Schengen”.

Il concetto di “Stato nazione” inizia così a vacillare. Infatti, il modello statale basato sull'omogeneità linguistica, culturale ed etnica, presenta numerose debolezze nell'affrontare e gestire i grandi flussi migratori, l'internazionalizzazione dell'economia guidata dalle grandi multinazionali e il processo di globalizzazione. Da ciò si evince che i comportamenti, le consuetudini e il benessere della popolazione nazionale siano ormai fortemente influenzate non solo dal paese di provenienza, ma anche da processi e organizzazioni internazionali.

Anche le stesse scelte di politica economica di uno Stato sono subordinate alle decisioni di istituzioni sovranazionali quali, a titolo esemplificativo, la Banca Centrale europea.

La collaborazione con le organizzazioni internazionali è divenuta fondamentale per il benessere della nazione stessa.

Basti pensare alla più recente crisi legata all'emergenza sanitaria Covid-19. Gli Stati appartenenti all'Ue, come l'Italia, hanno avuto la possibilità di ricevere ingenti fondi e criteri per l'utilizzo, al fine di fronteggiare questa crisi imprevista.

Il sociologo americano Daniel Bell, nel suo articolo “*Previewing Planet Earth*” del 2013, osserva che “...*the nation-state is becoming too small for the big problems of life and too big for the small problems of life*”³, sviscerando in tal modo un problema fondamentale, ovvero analizzando una dinamica fortemente attuale.

Gli Stati nazionali sono ormai troppo piccoli e deboli per tenere testa ai grandi problemi mondiali come crisi economiche, epidemie, emigrazione, globalizzazione ecc., e hanno quindi la necessità e il dovere di subordinarsi ad un’organizzazione internazionale che possa coordinare le manovre e gli obiettivi dei singoli Stati membri. Al contempo, per i problemi quotidiani del cittadino, lo stato nazionale è un’entità troppo grande, troppo “lontana” dal cittadino.

E’ ormai noto che i territori nazionali siano fortemente eterogenei e che, all’interno della stessa nazione, sia facile trovare aree più sviluppate e aree meno, con culture profondamente diverse e bisogni differenti. È qui che le autonomie locali possono apportare il proprio contributo in quanto, essendo organizzazioni molto più vicine al cittadino rispetto agli Stati nazionali e alle organizzazioni internazionali, conoscono meglio i fabbisogni e le necessità della popolazione di quella specifica area geografica. In questo contesto, pertanto, lo stato dovrebbe cercare di delegare parte del proprio potere alle autonomie locali e regionali.

³ D. BELL, *Previewing Planet Earth* in 2013, in *Washington Post*, 03.01.1988, Washington D.C., B3, cit. in Christoph Perathoner “*Le “Regioni” nel diritto dell’Unione europea: limiti, potenzialità e visioni*” in *Federalismi.it*, n. 07/2020.

CAP.2 L'EUROPA DELLE REGIONI: TRATTATISTICA, PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ

2.1 GLI ALBORI DELLA CEE E LA SUA INIZIALE CECITÀ VERSO LE AUTONOMIE LOCALI

Come abbiamo accennato nel precedente capitolo, agli albori del processo di integrazione europea le regioni, come anche le autonomie locali, non svolgevano un ruolo rilevante.

Negli anni '50 del '900 il ruolo delle regioni e degli enti territoriali degli Stati non era definito all'interno dei trattati internazionali che erano accordi puramente inter-statali. In quella fase, come sostenuto dal famoso costituzionalista tedesco Hans Peter Ipsen, si registra una sorta di "cecità"⁴ delle istituzioni sovranazionali nei confronti delle regioni.

Seppur nel preambolo del trattato che diede vita alla CEE (Comunità Economica Europea), si legge tra gli intenti: *"rafforzare l'unità delle [...] economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite"*, anche se all'epoca non vi erano ancora meccanismi adeguati al perseguimento di tale obiettivo.

⁴ La definisce *"Blindheit"* H.P. IPSEN, *Als Bundesstaat in der Gemeinschaft*, in E.V. CAEMMERER-H.J. SCHLOCHAUER - E. STEINDORFF, *Probleme des Europäischen Rechts, Festschrift für Walter Hallstein zu seinem 65 Geburtstag*, Frankfurt a.M., 1966, cit in rivista *Federalismi.it* n. 7/2020, cfr. precedente nota 3.

Come possibile strumento utile a ridurre le disparità tra le differenti regioni vi era solo il Fondo sociale europeo (FSE), primo dei Fondi strutturali ad essere istituito con i Trattati di Roma del 1957 che diedero vita alla CEE.

Tale strumento di finanziamento ha tuttora, tra i suoi obiettivi, quello di ridurre la disoccupazione, sostenere i lavoratori affetti da disabilità e incoraggiare la migrazione di manodopera all'interno dell'UE.

L'inadeguatezza, tuttavia, di questo Fondo a raggiungere i predetti ambiziosi obiettivi derivava dal fatto che si concretizzava unicamente in *policy* regionali mirate, come le politiche di coesione nel Mezzogiorno d'Italia.

Le cause dell'iniziale cecità da parte delle neonate istituzioni europee nei confronti delle autonomie locali sono perlopiù due.

La prima è insita nella concezione che si aveva al tempo della CEE, che veniva considerata un'organizzazione internazionale fondata su elementi di diritto comunitario, ovvero di un diritto inter-statale pattizio. In queste condizioni solo i governi nazionali erano legittimati a rappresentare le volontà dei relativi Stati e a partecipare ai processi decisionali degli enti sovranazionali per nome e per conto della nazione.

La seconda causa di cecità va attribuita all'assetto costituzionale degli Stati membri della CEE. Al tempo, infatti, solo la Germania aveva una struttura federale che prevedeva una più ampia divisione di poteri e competenze tra lo Stato centrale e i Länder (Stati federati tedeschi).

La stessa Italia, alla fine degli anni '50, era caratterizzata da un ordinamento sostanzialmente centralizzato. Vi erano sì le Regioni che conosciamo oggi, ma esse non detenevano gli stessi poteri, competenze e funzioni che hanno al giorno d'oggi. Pertanto in origine si era delineata una CEE basata su rapporti esclusivamente interstatali.

In questo scenario le potenzialità delle autonomie locali non erano valorizzate, ma è pur vero che quelle stesse autonomie si trovavano ancora nella loro fase embrionale, complice l'instabilità economica e sociale post bellica europea.

2.2 IL FESR E LA REGIONALIZZAZIONE DEGLI STATI

Come indicato nel paragrafo precedente, uno degli obiettivi perseguiti dalla Comunità Economica Europea era quello di ridurre le disuguaglianze tra i vari territori europei (vedi le nostre Regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre Regioni italiane). La difficoltà nel raggiungere tale obiettivo era però insita nella mancanza di strumenti finanziari e di programmi atti a colmare questo divario tra le diverse aree geografiche.

A cavallo tra gli anni '60 e '70 del Novecento, peraltro, iniziò ad essere evidente che la disparità di sviluppo tra le singole aree europee era una delle cause principali del mancato decollo del processo di integrazione europea.

Nell'ottobre del 1972 i capi di Stato e di Governo degli Stati appartenenti alla CEE si incontrarono al Vertice di Parigi, discutendo per la prima volta il tema delle politiche regionali. Il *summit* ribadì l'importanza dell'eliminazione degli squilibri tra le Regioni, constatando quindi la necessità di istituire fondi di sviluppo regionale e di rafforzare la collaborazione tra le autonomie stesse.

Pertanto il 18 marzo 1975, con l'emanazione del regolamento (CEE) 724/75, nasce il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), finalizzato ad incentivare e supportare lo sviluppo delle aree più arretrate dei paesi membri della Comunità.

Mancava ancora, tuttavia, il riconoscimento alle regioni di uno *status* adeguato all'interno dell'ordinamento comunitario.

Un ulteriore motore di sensibilizzazione nei confronti di questi enti territoriali venne attivato proprio dagli Stati stessi.

Intorno agli anni '80, infatti, alcuni degli Stati membri, come il Belgio, iniziarono a strutturarsi in ordine federale; altri, come l'Italia, si articolano in regioni.

Inizia quindi un processo di decentramento dei poteri statali a favore degli enti territoriali - dovuto principalmente a motivi economico-sociali interni alla nazione che contribuì ad incrementare la consapevolezza europea del ruolo e dell'importanza delle regioni.

2.2.1 L'Atto Unico Europeo e la nascita della politica di coesione

Nel 1986 fu firmato l'Atto Unico Europeo (AUE), entrato in vigore nel 1987, che portò con sé una riforma decisiva per il ruolo delle regioni nell'attuazione del diritto comunitario, conferendo loro quello *status* che ancora mancava.

Tale Atto ha introdotto il Titolo V (art. 130) "*Coesione economica sociale*" che prevede in particolare quanto segue: "*Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.*"

Con questo articolo il FESR, istituito nel 1975, trova la sua formalizzazione all'interno dei Trattati e diventa strumento fondante per la coesione economica e sociale della comunità.

L'AUE ha fatto della politica regionale una politica comunitaria di diritto primario espressamente prevista nell'ordinamento della CEE, facendo sì che la Comunità potesse destinare nuovi fondi e finanziare programmi e progetti delle regioni e delle autonomie locali mirati alla riduzione delle disuguaglianze tra le diverse aree europee.

Tali interventi, a seconda della loro specifica tematica e finalità, venivano finanziati, oltre che dal FESR, anche dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), istituito nel 1962 e dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

2.2.2 Il “principio di sussidiarietà”

Negli anni '90 fu fatto un enorme passo avanti verso la creazione di una potenziale “Europa delle Regioni” con l’introduzione del “principio di sussidiarietà” all’interno dell’ordinamento europeo. A tale principio, ufficialmente sancito nel 1992 con il Trattato di Maastricht⁵, faceva già riferimento l’Atto Unico europeo del 1987 limitatamente alle politiche della tutela ambientale, pur senza menzionarlo esplicitamente.

Tale principio è previsto espressamente dall’art. 5 del Trattato CE: *“In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”*.

Tramite tale articolo, la CE si è obbligata a non intervenire se non nei settori esclusivamente di sua competenza, salvo che la sua azione risulti più efficace di quella potenzialmente svolta a livello nazionale, regionale e locale.

⁵ Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull’Unione europea (TUE), è uno dei trattati dell’Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, dai dodici paesi membri dell’allora Comunità europea, oggi Unione europea, ed entrato in vigore il 1° novembre 1993

Considerato che il principio di sussidiarietà rientra a pieno titolo tra i principi fondamentali del diritto europeo, dall'affermazione di tale principio si evince che le autonomie territoriali sub-nazionali da questo momento potevano essere considerate, in linea teorica, un'articolazione istituzionale dell'ordinamento europeo.

Gli enti territoriali divennero quindi, da un lato, destinatari di un numero sempre maggiore di progetti, anche grazie ai nuovi Fondi strutturali, dall'altro soggetti attuatori di programmi comunitari.

Tra gli anni '80 e '90 numerosi Stati furono quindi incentivati a ridisegnare la propria struttura interna al fine di poter agevolare la realizzazione delle politiche comunitarie e di fruirne i benefici. Si assiste, quindi, al processo di nascita di veri e propri enti regionali, in paesi come la Francia (1982), la Grecia (1986), l'Irlanda (1994) e la Finlandia (1994).

Va, peraltro, precisato che la necessità di assecondare la partecipazione e attuazione delle politiche comunitarie è stato solo uno dei motivi, seppur forse il più importante, di questo progressivo processo di regionalizzazione.

Si pensi, ad esempio, alla crisi fiscale dello Stato sociale o *welfare state* che si prospetta in questo periodo. Attraverso il decentramento delle funzioni più strettamente di valenza economica, l'intento è quello di consentire ai cittadini di esercitare un controllo più incisivo sulle spese pubbliche, quali le spese sanitarie e

quelle relative all'istruzione pubblica, assicurando in tal modo un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

2.3 IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

2.3.1 I predecessori del Comitato europeo delle regioni

Con l'evoluzione dei Trattati pertanto, le regioni iniziarono ad avere un ruolo centrale nelle politiche comunitarie.

La possibilità di utilizzare i Fondi strutturali loro destinati, considerata l'entità crescente delle risorse (195 miliardi nel 2000-2006, 335 miliardi nel 2007-2013 e 350 miliardi nel ciclo 2014-2020), oltre che essere spunto di dibattito economico e sociale, alimentò anche la discussione sul tema della rappresentatività delle autonomie locali all'interno dell'ordinamento.

Contemporaneamente la rapida espansione della Comunità (tra gli anni '70 e '90 entrarono nove nuovi Stati membri) rischiava di allontanare sempre più i cittadini dall'organizzazione stessa. Il cittadino della piccola città italiana, per esempio, non era ancora in grado di comprendere dove portassero le aspirazioni dei grandi politici europei di Bruxelles o Strasburgo, né quali fossero gli obiettivi finali di questa Unione.

Al fine di creare un collegamento tra le autorità locali e di colmare quel distacco che si stava creando tra i cittadini europei e l'entità sovranazionale stessa, si pensò

di coinvolgere nel processo decisionale europeo i rappresentanti eletti a livello locale, politici regionali e comunali che, essendo più vicini ai cittadini, potevano svolgere il ruolo di ponte tra i reali bisogni e le preoccupazioni quotidiane di questi e l'ente sovranazionale. In tal modo le regioni sarebbero divenute il vero motore del processo di integrazione, perseguito sia in "ampiezza", con l'entrata di nuovi Stati membri, sia in "profondità", con la creazione di una vera e propria identità europea. Solo con l'istituzione di una Comunità europea più vicina al cittadino, più attenta alle sue necessità, anche il soggetto residente in una piccola cittadina avrebbe potuto sentirsi veramente europeo.

Si venne così a delineare l'esigenza di creare un organo che permettesse di esprimere e veicolare i bisogni e le proposte degli enti territoriali sub-nazionali. Affermare che non vi fossero già nel panorama europeo organi simili è, però, di fatto errato. Esistevano, al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'UE, organi che riunivano interessi provenienti non solo dalle regioni, ma anche dalle città e dai comuni.

Citiamo, a titolo esemplificativo, il Consiglio dei poteri locali e regionali d'Europa del 1951, la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa del 1957 e il più recente Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del 1994 che costituisce la naturale evoluzione della Conferenza. Quest'ultima, nel 1981, contribuì, inoltre, alla stipulazione di una serie di importanti trattati internazionali tra cui la Carta Europea delle Autonomie Locali. La Carta, prevedendo, tra l'altro,

che gli affari pubblici fossero gestiti dagli enti più vicini al cittadino e solo che in determinati casi potesse intervenire una gestione di livello superiore, nonché altre importanti disposizioni a tutela degli enti locali, rappresenta il primo strumento giuridico atto a sancire l'importanza dell'applicazione del principio di sussidiarietà in tutti i paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.

Queste misure non erano tuttavia ancora sufficienti a garantire la partecipazione delle regioni ai processi decisionali europei.

Questa possibilità fu prevista dal Trattato di Maastricht che, oltre a definire importanti misure e obiettivi economici (unione monetaria e parametri di convergenza), introduce novità istituzionali tra cui l'istituzione della Comunità Europea (che inglobava le precedenti CECA, CEE, CEEA) e la nascita del Comitato europeo delle regioni (CdR).

2.3.2 Il Comitato europeo delle regioni

Il Comitato europeo delle regioni, istituito nel 1994 dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, nasce appunto per due ragioni: creare un'assemblea che dia voce alle autonomie locali e regionali, considerato che i 3/4 della legislazione europea viene applicata a livello locale, e come strumento capace di colmare quella distanza tra cittadini e Comunità Europea, che stava minando la fiducia nell'istituzione stessa.

Il CdR si basa su tre principi fondamentali:

- di *sussidiarietà*, con le caratteristiche esposte nei paragrafi precedenti;
- di *prossimità*, principio che implica che le decisioni debbono essere assunte il più vicino possibile ai cittadini, lavorando in maniera trasparente, affinché questi possano conoscere le competenze, funzioni e responsabilità di ciascuna amministrazione;
- di *partenariato*, principio fondamentale per l'attuazione della politica di coesione europea, per la cui efficacia è necessaria una *governance* europea, basata sulla collaborazione di tutti i livelli di governo, da quello europeo a quello locale.

Il Comitato delle Regioni è un organo vero e proprio dell'Unione, composto da 329 rappresentanti degli enti regionali e locali, che svolge principalmente funzioni consultive per il Consiglio, la Commissione e il Parlamento Europeo.

L'inclusione di rappresentanti locali all'interno di tale istituzione è dovuta al fatto che molti Stati europei, ad esempio gli Stati federali, non hanno le regioni nel proprio ordinamento interno.

I rappresentanti hanno un mandato di 5 anni e tale ruolo è incompatibile con quello membro del Parlamento Europeo.

Avendo prevalentemente funzioni consultive, concorre alla formazione di proposte legislative europee.

L'art. 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁶ definisce e regola la partecipazione del Comitato all'interno di tale processo. Oltre a formulare pareri nei casi di consultazione obbligatoria previsti dai Trattati, ad esempio quando il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione elaborano testi legislativi con potenziale impatto sugli enti regionali e locali, il Comitato può formulare pareri in tutti gli altri casi in cui, facoltativamente, i suddetti organi lo richiedano.

Il Comitato si può, inoltre, riunire di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga necessario, con diritto di esprimere un proprio parere.

Con il Trattato di Lisbona⁷, il Comitato delle regioni vede ulteriormente rafforzato il proprio ruolo sotto due aspetti: da un lato gli viene riconosciuto il diritto di adire la Corte di Giustizia dell'UE per salvaguardare i propri interessi potenzialmente lesi, in particolare nei casi in cui non sia rispettato il processo decisionale previsto dalla legislazione europea, chiedendo l'annullamento degli atti interessati, dall'altro di esperire i previsti i meccanismi di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organismi legislativi europei..

La funzione meramente consultiva del Comitato, però, ne riduce drasticamente le potenzialità politiche. Non è possibile, quindi, considerarlo una “terza Camera” del

⁶Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, è, accanto al trattato sull'Unione europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE)

⁷ Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

governo europeo, come proposto nel processo di costruzione del Trattato costituzionale, e i poteri assegnati di gran lunga inferiori a quelli del Consiglio dei ministri e del Parlamento.

Anche la composizione fortemente eterogenea ne rappresenta un elemento critico: vi appartengono membri non solo provenienti da paesi e località differenti, ma anche appartenenti a partiti politici diversi, cosicché l'appartenenza politico-partitica dei membri risulta aspetto preminente rispetto a quella geografica-territoriale.

2.4 LE REGIONI: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Abbiamo già evidenziato come all'inizio del processo di unificazione europea le regioni non svolgessero alcun ruolo significativo, tuttavia col passare degli anni è nata e cresciuta la consapevolezza della necessità di coinvolgere quest'ultime nel processo di *governance* europea.

La "prossimità" della loro attività amministrativa contribuisce a far sì non solo che l'azione europea sia maggiormente mirata ai fabbisogni locali e alle difficoltà espresse dai cittadini, di cui esse sono consapevoli espressione, ma anche a rendere più tangibile, ai loro occhi, l'attuazione del diritto europeo e dei progetti comunitari, creando un sentimento di fiducia e di maggior consenso verso l'ente sovranazionale.

La più recente Brexit, approvata per referendum popolare e i vasti consensi popolari registrati negli ultimi anni nei confronti dei partiti antieuropeisti nazionali sono una concreta dimostrazione del fatto che tuttora manca una fiducia popolare autentica nei confronti dell'Europa.

In questo contesto le regioni e le autonomie locali potrebbero fornire un contributo sostanziale nella creazione di una vera e propria identità europea. Grazie all'affermazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali e regionali sono riusciti ad acquisire, nell'ordinamento europeo, un ruolo che all'inizio del processo di unificazione nessuno si sarebbe aspettato, divenendo propositori e attuatori diretti di progetti europei, beneficiando di ingenti risorse finanziarie tramite i Fondi Strutturali.

Permane, tuttavia, un *vulnus* importante. Essendo l'attuazione del diritto comunitario in ambito nazionale determinato dagli ordinamenti interni degli Stati, il ruolo europeo delle autorità locali e l'efficacia del loro contributo nel processo di integrazione europea è fortemente condizionato dall'importanza che le istituzioni nazionali danno a quest'ultime. E' noto come gli Stati europei non siano suddivisi omogeneamente; accanto a stati federali, come Germania e Austria, troviamo stati "regionali", come l'Italia.

Da ciò scaturisce che il DNA delle nazioni europee sia fortemente eterogeneo, anche come conseguenza del fatto che il loro assetto interno è stato fin dall'origine tutt'altro che decentrato.

Tutto ciò, oltre a ostacolare il processo di creazione di enti locali autonomi e consolidati e di graduale devoluzione di funzioni e poteri dal centro alla periferia, ha fatto sì che non tutti gli stati europei potessero offrire alle proprie autorità locali le stesse opportunità di formazione e sviluppo.

Un primo passo verso la creazione di un contesto e di una disciplina omogenea per tutte le regioni potrebbe essere la definizione di una nozione uniforme, a livello europeo, che tuttora manca, di “regione”. Ciò concorrerebbe ad incentivare gli Stati membri ad adattare i propri ordinamenti nazionali a quella definizione univoca, concedendo alle proprie autorità locali competenze simili e coerenti con quelle previste in via di principio dall’ordinamento europeo.

Concludendo, il concetto di “Europa delle Regioni” è fortemente dipendente dal ruolo che gli enti regionali hanno all’interno del loro ordinamento nazionale. Difatti gli enti territoriali detengono un potenziale che a tutt’oggi non è stato valorizzato nella formazione del diritto comunitario, il che non permette un reale contributo delle autonomie alla creazione di un’identità europea, fattore essenziale per colmare l’abisso ancora esistente - e più volte oggetto di dibattito a tutti i livelli - tra cittadino e istituzioni europee.

CAP.3 COME LE REGIONI ITALIANE SONO DIVENTATE “EUROPEE”

Nel precedente capitolo abbiamo visto come la partecipazione “europea” degli enti territoriali sub-statali sia profondamente influenzata dal ruolo che questi ultimi hanno all’interno del proprio ordinamento nazionale.

Nel complesso si è assistito ad un notevole sviluppo delle regioni e degli enti territoriali dagli anni ’80 ai giorni d’oggi nella maggior parte degli Stati europei.

In quest’ultimo capitolo analizziamo le riforme che hanno reso le regioni italiane regioni “attivamente” europee.

3.1 GLI INIZI DEL REGIONALISMO ITALIANO

Con il termine “regionalismo” viene definito quel processo di decentramento che ha portato al riconoscimento dell’autonomia legislativa e amministrativa alle regioni.

In termini generali il decentramento comporta la suddivisione di funzioni tra l’ente centrale, in questo caso lo Stato, e gli enti “periferici”, ovvero regioni e enti locali.

Il decentramento amministrativo è sancito, sin dal 1948, dall’art.5 della Costituzione, ma la sua concreta attuazione ha avuto una svolta decisiva tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, dapprima con le leggi Bassanini, che hanno instaurato il

cd. “federalismo amministrativo”, poi con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato il sistema delle autonomie locali e, invertendo il criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ha assegnato a queste ultime una potestà legislativa di più ampia portata.

Relativamente alla materia del diritto internazionale, è noto come questo sia immesso nel nostro ordinamento attraverso l’art.10 della Carta, tramite norma costituzionale, nel caso di diritto costituzionale consuetudinario, e tramite ordine d’esecuzione, per quanto riguarda quello pattizio.

Una volta immesse nel nostro ordinamento, il problema sorge nel dare corretta attuazione a queste norme internazionali, principalmente per quelle che necessitano atti in materie di competenza, esclusiva o concorrente, alle Regioni.

Prima della revisione costituzionale del 2001, nell’attuazione del diritto internazionale il legislatore riservava esclusiva potestà allo Stato, escludendo del tutto le Regioni. A seguito della revisione, viene riconosciuta alle Regioni – posizione peraltro oggetto di lungo dibattito, anche giurisprudenziale – una competenza autonoma delle Regioni a partecipare, per le materie rientranti nelle loro attribuzioni, all’attuazione del diritto internazionale o comunitario direttamente applicabile. E’ al termine di questo processo che il ruolo “europeo” delle Regioni viene formalizzato all’interno della nostra Costituzione.

3.2 LA RIFORMA DEL TITOLO V DEL 2001

L'esigenza degli Stati europei di allinearsi all'ordinamento comunitario e di concedere agli enti territoriali gli strumenti necessari per perseguire l'obiettivo di una vera integrazione europea, incentivò gli stessi Stati a riorganizzare il proprio assetto interno e il sistema delle relazioni tra centro e autonomie territoriali.

La tappa fondamentale del regionalismo italiano è stata, senza ombra di dubbio, la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che ha potenziato il contributo "europeo" delle Regioni attraverso l'inserimento di nuove disposizioni nella Carta costituzionale che ne hanno esaltato il ruolo autonomo nella partecipazione all'attuazione e all'elaborazione del diritto comunitario.

Pur non essendo stato l'unica modifica di rilievo della riforma del 2001, entriamo nello specifico delle modifiche all'art.117 della Costituzione.

Questo articolo disciplina il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Nel comma 1, che individua i limiti a cui è sottoposto l'esercizio della potestà legislativa, troviamo subito un riferimento all'ordinamento europeo: la potestà legislativa, statale o regionale, è vincolata al rispetto della Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE e ai vincoli scaturiti da obblighi internazionali. Nei commi successivi vengono definite le materie di competenza statale e regionale tramite una tripartizione delle competenze:

- competenza *esclusiva* statale, per tutte quelle materie elencate al comma 2 dell'art.117; in tali ambiti solo lo Stato è legittimato a legiferare;

- competenza *concorrente* regionale: nelle materie definite dall'art.117.3 le regioni sono legittimate a legiferare ma vincolate dai principi fondamentali della materia sanciti dal legislatore statale;
- competenza *residuale*: sono attribuiti alle regioni il diritto e il dovere di esercitare la potestà legislativa nelle materie non elencate nei commi 2 e 3 (art.117.4);

E' il comma 5 a sancire definitivamente il ruolo europeo delle regioni italiane, disponendo che *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.”*.

Le Regioni acquisiscono così un ruolo da protagoniste sia nella fase ascendente del diritto comunitario, per il quale la legge 131/2003 cd “Legge La Loggia”⁸ detta le disposizioni applicative, sia nella fase discendente, che assegna loro il diritto-dovere di dare immediata attuazione alle direttive europee, sancito dalla legge 11/2005, cd. “Legge Buttiglione”⁹.

⁸ Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.

⁹ Legge 4 febbraio 2005, n.11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005.

Gli enti regionali, inoltre, possono, sempre nelle materie di loro competenza, concludere accordi internazionali sia con stati che con enti territoriali esteri (art.117.9).

3.3 I NUOVI STATUTI REGIONALI

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, di cui l'art. 123 rappresenta un aspetto fondamentale nel disciplinare contenuti, limiti e modalità di approvazione della principale fonte di diritto che regola l'ordinamento regionale, le Regioni si sono trovate di fronte alla necessità di adottare nuovi Statuti anche per dare maggiore rilevanza al loro ruolo, costituzionalmente potenziato, nel processo di formazione e attuazione del diritto europeo, introducendo norme di principio e disposizioni sulle modalità organizzative sia interne (relazioni tra Presidente, Giunta e Consiglio) sia esterne (rapporti tra Regione ed enti territoriali). La scelta delle Regioni nella formulazione dei loro Statuti non è stata omogenea; purtuttavia le nuove fonti dell'ordinamento regionale post-revisione Titolo V sono di gran lunga più "europeiste" delle precedenti, essendo comunemente influenzate dalla crescente considerazione che l'Unione europea è venuta maturando nei confronti delle autonomie territoriali.

Per questo motivo una buona parte di esse non si limitano a mere enunciazioni di principio, ma mirano all'obiettivo di definire una dimensione regionale europea ben

articolata, introducendo strumenti che impegnano le Regioni sotto entrambi i profili della formazione e attuazione del diritto comunitario.

È il caso degli Statuti regionali che rimandano ad una legge regionale la disciplina della partecipazione degli organi alle fasi ascendente e discendente, prevedendo anche il recepimento periodico del diritto comunitario.

In tale contesto merita menzionare, come particolarmente virtuosi nella fase discendente del diritto dell'Unione Europea, gli Statuti delle Regioni Veneto, Lazio, Piemonte e Lombardia, in quanto hanno riservato disposizioni di dettaglio per l'adattamento dell'ordinamento regionale all'Unione europea.

Nel complesso, pur essendo il panorama dei nuovi Statuti regionali fortemente eterogeneo, e caratterizzato dalla presenza di forti ritardi e resistenze da parte di alcuni enti regionali (ad esempio Sardegna e Sicilia), si può affermare che sussiste una sorta di contaminazione tra le diverse esperienze regionali per quanto riguarda le norme statutarie sul tema europeo, che ricalcano in parte il sistema statale di adattamento.

Oltre a contenere richiami a principi cardine dell'Unione, di norma inseriti nel Preambolo (Marche¹⁰) e comunque tra i principi generali, gli Statuti disciplinano

¹⁰ Statuto della Regione Marche, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, si veda Preambolo, Titolo 1, Principi fondamentali, art. 2 "Europa, autonomie e formazioni sociali", comma 1 che così recita "*La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture*".

alcuni importanti temi, tra cui i rapporti con l'Unione Europea, la garanzia dei diritti fondamentali dell'Unione, le competenze del Presidente, della Giunta e del Consiglio nel processo di formazione e attuazione.

Ma è con la legislazione ordinaria che le Regioni hanno declinato le modalità per la loro partecipazione alla fase discendente di attuazione del diritto europeo.

E' questa una costante del panorama degli ordinamenti regionali dopo la riforma costituzionale del 2001, un tratto comune che si esplica nella previsione di una legge comunitaria annuale come strumento cardine dell'adattamento dell'assetto regionale a quello europeo.

Nella Regione Marche questo è avvenuto con la legge 14 del 2006¹¹ che, come emerge dalla relazione illustrativa, nasce dalla sentita esigenza di introdurre una disciplina organica sulla partecipazione delle istituzioni regionali (Giunta e Consiglio) alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, in linea con le riforme, costituzionali e legislative, che hanno interessato l'ordinamento nazionale. Viene particolarmente esaltato il ruolo del Consiglio nella fase ascendente, con l'obiettivo di garantire l'esercizio di quel ruolo di *governance* sui cittadini che un organo elettivo deve assicurare.

¹¹ Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"

Un altro aspetto importante della legge richiamata è la creazione di una normativa dedicata, distinta rispetto a quella prevista per gli altri atti di programmazione regionale, alla procedura di negoziato e di approvazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.

3.4 LA LEGGE N.234 DEL 2012

Il processo evolutivo che ha contraddistinto il graduale rafforzamento dei poteri regionali in ambito di formazione e attuazione del diritto europeo può dirsi compiuto con la legge 234/12¹².

Nata come normativa di adeguamento al Trattato di Lisbona, la legge 234/12 rappresenta l'approdo del processo di graduale adattamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, sotto il profilo sia terminologico che di contenuti.

Se da un lato contempla un potenziamento delle sedi, dei meccanismi e dei metodi di coinvolgimento nella fase ascendente del diritto dell'UE; dall'altro imposta una maggiore articolazione della fase discendente del processo normativo europeo atta a garantire la periodicità dell'attività di recepimento.

Prima dell'entrata in vigore della L.234/12, la partecipazione alla fase ascendente delle Regioni è stata disciplinata dall'art.5 della L.131/2003 anche detta "legge La Loggia", che diede attuazione alla riforma costituzionale del 2001, disponendo che

¹² LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 3 del 04/01/2013.

le Regioni e le Province autonome concorrono, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti dell'Unione Europea.

Ora il Capo IV della legge 234/2012 definisce e disciplina strumenti e procedure per la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea.

In primo luogo l'art. 22, al fine di garantire una presenza periodica delle Regioni e delle Province autonome in sede di discussione delle politiche europee proposte dall'Italia stessa, dispone l'aumento della frequenza della convocazione della sessione comunitaria (ora denominata «sessione europea») della Conferenza Stato-regioni¹³. L'art. 24 prevede, inoltre, la presenza di esponenti regionali nelle delegazioni del Governo che collaborano alle attività del Consiglio dell'UE, ma anche nei gruppi di lavoro e nei comitati dello stesso Consiglio e della Commissione europea. Il ruolo di Capo della delegazione italiana presso le istituzioni europee può essere assunto anche da un Presidente della Giunta regionale o di Provincia autonoma, in caso di materie ricadenti nelle competenze legislative esclusive delle Regioni.

¹³ L'art. 22, comma 1, così recita *“Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.”*

Uno degli istituti introdotti dalla legge, diretti a potenziare il ruolo delle regioni nel processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea è il concorso al processo di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona. A tal fine le i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234/2012, possono essere consultate dalle Camere sull'applicazione del principio di sussidiarietà, facendo pervenire le proprie osservazioni *“in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”*.

Per quanto riguarda la fase discendente del diritto europeo, ovvero quella relativa al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria da parte dello Stato, e degli enti territoriali regionali e locali, già nel 1989 era stata emanata la legge “La Pergola”¹⁴, che aveva come obiettivo fondante quello di accelerare il recepimento delle direttive comunitarie in Italia; la legge disponeva che il Parlamento si riuniva annualmente per approvare una legge comunitaria che conformasse l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari sorti nell'anno in questione.

La “legge La Pergola” fu in seguito abrogata dalla già menzionata legge “Buttiglione” del 2005, che ne rielaborava i contenuti, concentrandosi sul ruolo

¹⁴ LEGGE 9 marzo 1989, n. 86 *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 58 del 10/03/1989.

inedito che avevano assunto le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001, con l'obiettivo di promuovere un tempestivo ed efficace processo di recepimento del diritto comunitario da parte degli enti regionali.

Relativamente al ruolo e alle competenze delle Regioni nel processo di attuazione della normativa europea, l'art.29, comma 1 della legge 234/12 dispone che *“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.”*. A tal scopo il Presidente del Consiglio dei Ministri informa con tempestività degli atti normativi europei sia le Camere sia, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, gli organi delle Regioni e delle Province autonome, con l'obiettivo di verificare lo stato di conformità degli ordinamenti nazionale e regionali in relazione ai suddetti atti e predisporre la legge di delegazione europea.

Sempre in relazione alla fase discendente, l'art. 41 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato, disponendo che i provvedimenti di attuazione del diritto comunitario possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale per porre rimedio all'eventuale inerzia di tali enti.

Oltre a dover indicare in modo esplicito la natura sostitutiva del potere esercitato e il carattere cedevole della norma¹⁵, tali provvedimenti sono comunque sottoposti a preventivo esame della Conferenza permanente. Allo Stato è anche riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti delle Regioni inadempienti, essendo lui responsabile di inadempimenti regionali dinanzi a ordinamenti europei.

Il Governo è tenuto a monitorare sulle attività di recepimento del diritto comunitario da parte degli enti locali e regionali, informando ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza degli enti stessi.

¹⁵ Le norme cedevoli, correlato al potere sostitutivo statale in caso di Regioni inadempienti, sono quelle norme per le quali lo Stato può sempre adottare disposizioni di dettaglio in assenza di una disciplina regionale, che poi “si ritraggono” nel momento in cui le Regioni intervengono con una propria disciplina

CONCLUSIONE

Questo contributo ha evidenziato come le potenzialità in ambito europeo degli enti regionali e locali siano emerse nel corso degli anni.

Sono diventate infatti il possibile canale tra Europa e cittadino, colmando quindi quell'abisso creatosi tra questo e le istituzioni dell'Unione Europea.

Hanno ricevuto così, nel corso di anni, una grande rilevanza economica ricevendo ingenti risorse tramite i Fondi Strutturali, finalizzati a finanziare determinati progetti e risolvere problematiche tipiche del territorio.

Non si può però dire lo stesso dal punto di vista giuridico. La cosiddetta “Europa delle Regioni” presenta difatti ancora alcune criticità e resistenze sia a livello europeo che nazionale. Lo stesso Comitato Europeo delle Regioni, istituito per dar voce alle autorità territoriali, ha infatti soltanto (per quanto rilevanti) funzioni consultive, lontano dall'essere quella “terza camera” europea auspicata inizialmente.

La più recente Brexit e il consenso crescente che stanno acquisendo i partiti sovranisti sono la prova di un'Europa ancora “lontana” agli occhi del cittadino, incapace di esprimere un'identità europea forte e stabile.

Ciò nonostante, la presenza dell'Unione Europea nella vita delle collettività, seppur ancora da un punto di vista meramente economico, è marcata.

RIFERIMENTI

SITOGRAFIA

- L'integrazione europea:
https://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione_europea#:~:text=L'integrazione%20europea%20%C3%A8%20il,e%20nel%20Consiglio%20d'Europa.
- Regione (Italia):
[https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_\(Italia\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia))
- Il principio di sussidiarietà:
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_sussidiariet%C3%A0#Storia
- Il Comitato europeo delle regioni: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_it
- Di Cosimo G., federalismi.it, "L'attuazione del diritto europeo a livello regionale":
<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41400>
- Scarlatti P., federalismi.it, "Le Regioni italiane nella fase discendente di adattamento al diritto europeo: metodi e strumenti comuni di recepimento":
<https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=22212>

- Perathoner C., federalismi.it, “Le Regioni nel diritto dell’Unione europea: limiti, potenzialità e visioni.”:
<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41392>
- Galletti A., Diritti Regionali, “Il ruolo delle Regioni nell’Unione Europea. La partecipazione delle Regioni italiane al processo di attuazione e formazione del diritto europeo”:
<https://www.dirittiregionali.it/2019/03/23/il-ruolo-delle-regioni-nellunione-europea-la-partecipazione-delle-regioni-italiane-al-processo-di-attuazione-e-formazione-del-diritto-europeo/>
- Ingravallo I., “Recenti sviluppi in tema di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo”: https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_4_2013/Ingravallo.pdf
- Nelli Feroci F., “Trattato di Lisbona e ruolo delle Regioni”:
<http://www.sussidiarieta.net/files/file/Nelli%20Feroci.pdf>
- Astrid Online, “I nuovi Statuti delle Regioni dopo la modifica del titolo V della Costituzione”:
<http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Sche/Schema-pp.pdf>

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., Gruppo Editoriale Simone, Compendio di diritto regionale e degli enti locali, diciottesima edizione, 2016
- Martinelli F., Manuale di diritto dell'Unione Europea, ventesima edizione, 2013
- Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, decima edizione, 2018